



CITTA' DI BARONISSI
Provincia di Salerno

Prot.32818

Baronissi , 11 dicembre 2020

ORDINANZA N.104

IL SINDACO

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la *delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020* con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Vista la *delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020* con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'*ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020* ed in particolare l'art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.”;

Vista l'*ordinanza sindacale n. 91 del 12 novembre 2020* (prot.n. 29211 del 12 novembre 2020);

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020*, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Vista l'*ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020* ed in particolare l'art.1 Nuova classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che stabilisce” 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per le Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono applicate le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.”;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica;

Ritenuto necessario, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, disporre la chiusura al pubblico del centro di raccolta (isola ecologica) sita alla via Dalla Chiesa nei giorni festivi oltreché nell'orario pomeridiano di tutti i giorni feriali, consentendo l'accesso alla struttura dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 12.30 ad un solo componente per nucleo familiare;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato il *D.Lgs n. 267/2000* nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza 12 dicembre 2020 e fino a nuovo provvedimento la chiusura al pubblico del centro di raccolta (isola ecologica) sito alla via C.A.Dalla Chiesa nei giorni festivi oltretché nell'orario pomeridiano di tutti i giorni feriali.

L'accesso alla struttura è consentito dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 12.30 da parte di un solo componente per nucleo familiare. Prima di accedere al centro di raccolta l'utente sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea, con l'avvertenza che in caso di temperatura superiore a 37,5°C non potrà farvi ingresso; dovrà correttamente indossare apposita mascherina protettiva e guanti e dovrà mantenere la distanza minima di un metro, sia dagli operatori che da altri utenti;

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

DISPONE

che la presente ordinanza, custodita agli atti del Comune, sia immediatamente notificata alla ditta A.M. Technology srl gestore dell'isola ecologica.

MANDA

la presente ordinanza:

- al Responsabile del settore "Patrimonio e Ambiente";
- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;

DISPONE altresì

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Baronissi, undici dicembre 2020

Dott. Gianfranco Valiante